



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 17 febbraio 2016

La Direzione generale delle dogane,
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell'aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. 29 32	Altri cereali lavorati, di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.—

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.

17 febbraio 2016

Direzione generale delle dogane:
Hans Peter Hefti

¹ RS 631.0
² RS 631.012

